



COPIA

**Numero Registro Delibere 11
del 22-05-2015**

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
"LA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX LEGGE 244/2007 E N.
147/2013".

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 10:45 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Ing. FRANCESCO LUPIS, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	A	NAPOLI ISIDORO	P
Vestito Domenico	P	ZAVAGLIA DOMENICO	A
LUPIS FRANCESCO	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	MESITI PASQUALE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	ROMEO VIVIANA	A
ALBANESE ANNAMARIA	P		

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 8 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), statuisce che le amministrazioni pubbliche locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Ai sensi della stessa norma è sempre ammessa, tuttavia, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle pubbliche amministrazioni.

- l'art. 3, comma 28, prescrive che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente (per l'Ente locale: il Consiglio Comunale) con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 3, comma 27.

Di qui la necessità che il Comune dia corso ad una ricognizione delle partecipazioni, maggioritarie, minoritarie, dirette o indirette e delle società in mano pubblica, al fine di verificare se le attività da queste perseguite siano strettamente necessarie agli scopi istituzionali dell'Ente locale.

Per quanto riguarda il termine di legge entro cui occorre procedere all'atto di ricognizione societaria in parola, l'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 2, primo comma, del d.l. n.16/2014, ha stabilito quanto segue:

"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

Le norme in questione, come si è detto, non implicano novità di rilievo per le società che producono servizi di interesse generale, dacché rispetto ad esse rimane a tutt'oggi ammissibile sia la costituzione, sia l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni pubbliche in tali società.

Nel caso in cui dall'esito della predetta verifica emergano partecipazioni in società con un oggetto sociale non pertinente alle finalità istituzionali dell'amministrazione, la via obbligata per l'Ente pubblico è quella della cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate, nell'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica.

Per fornire una chiave di lettura delle disposizioni in esame, è utile un breve riepilogo dei concetti di servizio di interesse generale, servizio pubblico e servizio pubblico locale.

Secondo l'ordinamento comunitario, con l'espressione "servizi di interesse generale" si designano quei servizi la cui fornitura è ritenuta di interesse generale dalle autorità pubbliche e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico (art. 86 del Trattato CE).

Nell'ambito di tale categoria concettuale, rientrano quei servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni.

In relazione, invece, alla nozione di servizio pubblico, in ambito nazionale, sussistono due orientamenti.

Secondo la teoria soggettiva, quello che conta è la titolarità del servizio pubblico, che deve sempre appartenere alla pubblica amministrazione.

Secondo la concezione oggettiva, invece, valorizza l'attività svolta e la sua diretta

fruibilità da parte dei cittadini, definendo il servizio pubblico come un'attività di produzione di beni e servizi, indirizzata istituzionalmente e in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi, e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a possibili restrizioni disposte dall'autorità.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato sin dal parere dell'Adunanza generale n. 30 del 12 marzo 1998, i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l'essere connotato dall'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze di una platea indifferenziata di utenti, e dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata una comune attività economica (TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005, n. 673; Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574).

Con riguardo ai servizi pubblici locali, essi devono avere per oggetto la produzione di beni e d'attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Con il parere n. 48/2008, la Corte dei Conti, sez. regionale controllo per la Lombardia, ha fornito una serie di indicazioni utili per l'interpretazione della normativa in oggetto, osservando tra l'altro che:

- a) con le predette disposizioni il legislatore, riprendendo precedenti interventi legislativi, ha inteso porre una stretta correlazione fra finalità proprie dell'Ente pubblico e utilizzo dello strumento societario;
- b) la possibilità di ricorrere allo strumento societario dipende, quindi, dalle finalità che l'ente si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria, in relazione ai compiti che l'ordinamento riserva a ciascun ente;
- c) poiché la competenza del Comune non è limitata a specifiche materie, in considerazione della caratterizzazione degli Enti locali come enti a fini generali, spetta a ciascun ente valutare quali siano le reali necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie a soddisfarle;
- d) nell'ambito di questo contesto normativo, è indubbio che anche il rafforzamento e lo sviluppo dell'economia e delle attività produttive locali corrisponde ad un bisogno che rientra tra quelli che gli Enti locali possono contribuire a soddisfare, sempre che, in base ad una corretta ed obiettiva analisi che deve essere condotta in modo motivato e trasparente dagli organi di governo dell'ente, si tratti di un'esigenza reale che possa essere soddisfatta solo a seguito di un intervento diretto dell'Ente locale;
- e) nell'ipotesi in cui l'Ente locale non rinvenga elementi significativi di pubblico interesse nello svolgimento delle attività di tali società e non sia in grado di orientarle alla produzione di attività corrispondenti a finalità istituzionali o servizi pubblici, deve cedere le proprie partecipazioni nelle stesse.

Con riguardo all'interpretazione dell'art. 3, comma 27, legge n. 244 del 2007, può rilevarsi altresì che le finalità istituzionali degli Enti locali non sono definite in modo esplicito e tassativo e che, soprattutto, i Comuni hanno nel corso del tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme dirette e indirette della relativa gestione.

Si può notare, sul punto, che l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce genericamente al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Sulla base del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'Amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale".

Ne consegue che, all'interno del quadro normativo ora esposto, non può che spettare ad ogni singolo ente territoriale valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle.

Dall'esame dello Statuto Comunale del nostro Comune si può dedurre che l'Art. 65 – "Società per azioni o a responsabilità limitata", prevede che il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici e privati, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria quella pubblica.

Ovviamente, il perimetro delle finalità istituzionali dell'Ente locale è materia che esula dall'ambito societario per investire, su un piano più generale, gli indirizzi e le finalità politico-istituzionali così come delineati dal Consiglio Comunale.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per Relazionare sull'argomento

Il Sindaco precisa che con la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 13 aprile 2015 si è inteso proporre al Consiglio di confermare l'orientamento che depone per un'ampia accezione delle finalità istituzionali dell'Ente locale, tale da fare ritenere che le modeste partecipazioni societarie attualmente detenute da questo Comune rientrano a giudizio di questo organo tra le finalità politiche e istituzionali attualmente delineate dallo Statuto Comunale, lasciando inteso che alcune società a giudizio della Giunta Comunale, non rientrano più tra quelle che possono contribuire a soddisfare gli interessi di questa Amministrazione Comunale e della sua comunità amministrata, in quanto sulla base di una corretta ed obiettiva analisi sui fini societari che le stesse stanno perseguendo, si propone di fuoriuscire dalle seguenti società:

1. Locride Sviluppo SCPA –
2. Gal Gruppo azione locale Locride grecanica Scarl
3. Consorzio Asmez

non sussistono più i requisiti per il loro mantenimento delle modeste quote azionarie in quanto il Gal nonostante si sia più volte cercato di contattare la società, non è stato possibile alcun tipo di interlocuzione, per cui appare evidente che la stessa non è più

operativa. Per quanto attiene alla Locride Sviluppo il Sindaco non è mai stato convocato, ne risulta la trasmissione dei bilanci, più volte richiesti, infine Asmez non svolge più servizi per conto del Comune.

Ciò premesso, atteso la Giunta con la citata deliberazione ha proposto l'approvazione di uno schema di deliberazione da parte del Consiglio Comunale, che, nella veste di organo collegiale d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha il compito di deliberare in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi, nonché alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali (art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), pertanto invita il Consiglio Comunale ad approvare la proposta per il mantenimento solo delle azioni relative a :

1. Società Locride Ambiente SPA
2. Consorzio Locride Ambiente
3. Consorzio Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.

In quanto sussistono i requisiti per il loro mantenimento delle modeste quote azionarie in quanto sono pienamente operative e offrono servizi istituzionali a favore del Comune.

Prende la parola il **Consigliere Mesiti**, il quale dichiara che a suo avviso la proposta presentata dalla Giunta rappresenta una scelta politica della Maggioranza, che è frutto dei riscontri e delle interlocuzioni avute dal Sindaco con le citate società, per cui sul punto la Minoranza dichiara di astenersi sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 27 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007; Visto l'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 23 dicembre 2013;
Visto l'art. 42, lett. e), del Tuel;

Visto l'art. 43 dello Statuto comunale;

Vista la scheda allegata, con l'elenco delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi di legge,

Ritenuto che relativamente alle società

1. Locride Sviluppo SCPA –
2. Gal Gruppo azione locale Locride grecanica Scarl
3. Consorzio ASMEZ

non sussistono più i requisiti per il loro mantenimento delle modeste quote azionarie, per quanto in premessa indicato;

Relativamente alle società :

4. Società Locride Ambiente SPA
5. Consorzio Locride Ambiente
6. Consorzio Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.

sussistono i requisiti per il loro mantenimento delle modeste quote azionarie, per quanto in premessa indicato;

Visto che nessun altro consigliere intende intervenire il Presidente pone in votazione l'argomento;

Presenti 8, favorevoli 6, astenuti 2 (Badolisani – Mesiti) Contrari 0

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune riepilogate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la dismissione delle quote societarie Comune, dalle seguenti società:
 - Locride Sviluppo SCPA –
 - Gal Gruppo azione locale Locride grecanica Scarl
 - Consorzio ASMEZ
- 3) DI approvare per i motivi in premessa indicati, il mantenimento delle quote societarie Comune, delle seguenti società:
 - Società Locride Ambiente SPA
 - Consorzio Locride Ambiente
 - Consorzio Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l
- 4) di dare atto che le società di cui trattasi, a diverso titolo e in diverso grado partecipate dal Comune, svolgono un'attività di produzione di beni e di servizi nell'ambito dei servizi di interesse generale, o comunque strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente locale;
- 5) di confermare l'orientamento che depone per un'ampia accezione delle finalità istituzionali dell'Ente locale, tale da fare ritenere che le modeste partecipazioni societarie attualmente detenute da questo Comune rientrano a giudizio di questo organo tra le finalità politiche e istituzionali attualmente delineate dallo Statuto comunale;
- 4)di autorizzare pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune solo in alcune società o eventualmente, qualora lo ritenga necessario assumere delle decisioni diverse affinché il competente ufficio provvederà all'esecuzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza dell'argomento

Presenti 8, favorevoli 6, astenuti 2 (Badolisani – Mesiti), Contrari 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo ai sensi dell'art 134 comma 4 del D. Lgs. 267/20000 immediatamente eseguibile.

SCHEDA ALLEGATA A)

Partecipate	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno	Onere complessivo sul bilancio	N. rappresentanti organi di governo	Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Incarichi amministratori	Mantenimento Dismissione
Loclide Sviluppo	S.C.P.A	1% del capitale sociale (n. 50 azioni di €. 51,64 ciascuna)	31.12.2010 La società si trova in regime di proroga implicita in attesa di trasformazione	Nessuno	Nessuno	2010= -34.560 2011= 38.164 2012= -126.395	Dr. Salvatore Galluzzo (Presidente CdA)	Dismissione
Loclide Ambiente	S.P.A.	2,374%	31.12.2030	Nessuno	Nessuno	2010= 18.263 2011= -473.658 2012= -307.952	Avv. Giovanni Gerace (Presidente CdA)	Mantenimento
Consorzio	Consorzio	0,13%		2.013,74	Nessuno sino al			Mantenimento

Loclide ambien e					27 aprile 2015– un compone nte dal 28 /04/2015			
Gal Gruppo azione Legale Loclide greanic a Scarl		0,98%						Dismissio ne
Asmenet A.P.I. Calabria Società Consorti le	A.R.L.	0,68%		3.195,9 1	nessuno			Mantenim ento
Consorzi o Asmez	consorzio	0,12%		nessuno	nessuno			Dismissio ne

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. FRANCESCO LUPIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 01-06-2015, Prot. N 574 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 01-06-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 22-05-2015;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 01-06-2015 al 16-06-2015, senza reclami.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ARTURO TRESOLDI